



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-06-2018 (punto N 36)

Delibera N 681 del 18-06-2018

Proponente

ENRICO ROSSI
FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile CARLA CHIODINI

Estensore SILVIA SPADI

Oggetto

Herambiente SPA. Progetto di "Realizzazione 5° lotto della Discarica per rifiuti non pericolosi "Il Pago", ubicata presso il Comune di Firenzuola, SP n.117 San Zanobi (FI)". Provvedimento di Valutazione di Impatto ambientale, Valutazione di Incidenza ZSC IT5140003 "Conca di Firenzuola" (SIR n. 37) e adozione della determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi del titolo II del D.lgs. 152/2006 e smi.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

FEDERICA FRATONI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Verbale conferenza servizi
B	Si	Cartaceo+Digitale	Documento tecnico AIA

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Direzione Generale	DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 1/2009 - *“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”*;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*; DGRT n. 121 del 23/02/2016 *“Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”*;*

Vista la L. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Vista la L.R. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

Vista la L.R. 61/2014 - *“Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010.”*;

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Visto il Dlgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti”* ;

Visto il DM 27 settembre 2010 e s.m.i. *“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione Dm 3 agosto 2005”*;

Vista la L.R. 25/1998 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”* e relativo regolamento attuativo n. 13R/2017;

Visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”*, che abroga e sostituisce il DM 161/2012;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i. *“Norme per il governo del territorio”*;

Visto il Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

Vista la L.R. 39/2000 - *“Legge forestale Toscana”*;

Visto il D.P.G.R. n. 48/R/2003 - *“Regolamento Forestale della Toscana”*;

Visto il D.P.R. 357/1997 - *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;

Vista la L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.”*

Richiamate le proprie delibere :

- G.R. 21 del 12/01/2015: *“Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010.)”*
- G.R. n. 160 del 23.2.2015: *“Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r. 10/2010).”*;
- G.R. n. 283 del 16.3.2015: *“Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di 4 / 21 competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla l.r.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto”*;
- G.R. n. 1175 del 09.12.2015: *“Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla l.r.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto. Modifiche Allegati B e C”*;
- G.R. 1346 del 29/12/2015: *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta*
- G.R. n. 410 del 10/05/2016 *“D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015”*;
- GR n. 885 del 18/10/2010: *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n. 631”* così come modificata con DG.R. n. 1361 del 27/12/2016 recante *“Delibera n.885 del 18/10/2010: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art.9 del DM 24/04/2008”*: modifica”;
- GR n. 19 del 15/01/2018: *“Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale”*;
- GR n. 275 del 20/03/2018: *“DGRT 19/2018 – Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento”*;
- D.P.G.R. Toscana 12/08/2016, n. 60/R *“Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”*

Premesso che:

- in data 05/07/2016, la Società Herambiente S.p.A., con sede legale in Via Carlo Berti Pichat 2/4 Bologna (P.IVA 02175430392) ha depositato presso il Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere Pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana l'istanza di avvio procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, ai sensi della parte II del D-Lgs. 152/06 e L.R. 10/2010 titolo III e titolo IV, nonché della D.G.R. n.160 del 23.2.2015, relativamente al progetto di *“Realizzazione 5° lotto della Discarica per rifiuti non pericolosi “Il Pago”, ubicata presso il Comune di Firenzuola, SP n.117 San Zanobi (FI)”*, provvedendo altresì al deposito della documentazione prevista presso la Regione Toscana e i soggetti competenti in materia ambientale;

- con la medesima istanza di avvio del procedimento la Società Herambiente S.p.A. ha altresì richiesto, il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- b) Autorizzazione allo scarico;
- c) Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- d) Autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- e) Valutazione di incidenza relativa al sito ZSC IT5140003 "Conca di Firenzuola" (SIR n. 37);
- f) Autorizzazione Sismica;
- g) Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923 e L. 39/2000);
- h) Parere urbanistico-edilizio;
- i) Permesso di costruire;
- l) Autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del Dlgs. 42/2004 e DPCM 12/12/2005;
- m) Variante urbanistica al Piano Strutturale del Comune di Firenzuola;
- n) Parere igienico sanitario;
- o) Approvazione del Piano di utilizzo del materiale di scavo ai sensi del D.M. 161/2012;
- p) Sdemanializzazione dell'area di pertinenza demaniale che si interpone tra il limite catastale est del foglio 130 e il limite ovest del foglio 131, riconducibile ad un tratto abbandonato della Strada Provinciale (S.P. 117 San Zanobi) che interferisce con le opere in progetto.

- Successivamente, con nota del 04/01/2017 prot. AOOGR/3684, il proponente, nell'ambito della documentazione integrativa, ha inserito fra le autorizzazioni da acquisire anche l'Autorizzazione idraulica, ai sensi del RD 523/1904 e con le modalità di cui al DPGR n. 60/R/2016, limitatamente agli interventi di manutenzione previsti sul Rio Ricettore che confluisce nel Diaterna;

Preso atto che:

- il proponente ha provveduto a versare la somma pari allo 0,5 per mille del costo delle opere, pari a € 3.912,48, come da nota di accertamento n. 10796 del 09/11/2016 integrata successivamente con versamento di 389,25€ come da nota di accertamento n. 11925 del 25/05/2017;
- il proponente ha presentato la prescritta attestazione di versamento degli oneri istruttori per la procedura di AIA. L'importo versato è pari a € 9.200,00, nella misura del 80% alla Regione Toscana (€ 7.360,00) e del 20% all'ARPAT (€ 1.840,00);

Rilevato che:

- il progetto si pone come finalità l'ampliamento della discarica esistente "*Il Pago*", ubicata in località Il Pago lungo la Strada Provinciale S.P. 117 San Zanobi al km 2,5, nel territorio comunale di Firenzuola, in Provincia di Firenze, 1 km in linea d'area a nord dall'abitato di Firenzuola, in area con caratteristiche tipiche dell'Appennino, tra quota 540 e 600 m. s.l.m.;

- l'ampliamento alla discarica esistente, denominato lotto 5 ha una capacità di 210.457 mc di rifiuti pari a c.ca 221.000 t. La superficie complessiva del 5 lotto sarà pari a circa 27.200 mq, di cui circa 7.400 mq in sovrapposizione agli esistenti lotti 3 e 4;

- l'intervento di progetto, è contemplato alla lettera ag) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs.152/2006 "*Ogni modifica o estensione di progetti elencati nel presente allegato ove la modifica o l'estensione sono di per sé conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato*" in quanto modifica di opera ricadente nella tipologia di cui alla lettera p) "*discariche per rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³*" del medesimo Allegato III, e come tale ricompreso tra le tipologie di opere soggette alla procedura di VIA di competenza regionale;

- ai fini della normativa in materia di AIA:

- la discarica risulta ricompresa nella categoria di attività elencate nell'All. VIII alla parte seconda del Dlgs. 152/06 e s.m.i. "5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti" e pertanto è soggetta alla disciplina relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

- l'impianto è classificato come discarica per rifiuti non pericolosi senza attribuzione di sottocategoria ai sensi dell'art.7 del DM 27/09/2010;

- il progetto in questione si configura come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis e dell'art. 29-nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e della delibera G.R. n. 885/2010;

- il progetto interessa, fisicamente e a livello di impatti, il Comune di Firenzuola (FI);

Richiamato il seguente iter istruttorio:

- in data 6/07/2016 il Proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di avvenuto deposito sul quotidiano "LA NAZIONE – edizione di Firenze" ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06;

- il procedimento è stato avviato in data 06/07/2017;

- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n.8 osservazioni da parte del pubblico, rispettivamente da: Comitato per Firenzuola (a firma di 1209 cittadini), Società Agricola Marchi Bruno Ivo e Remo, Cittadini per la Difesa del Santerno, Associazione Italiana per la Wilderness (AIW), Comitato per Firenzuola, 6 marzo 2017 e Comitato per Firenzuola 11/01/2018, Comune di Firenzuola a firma del Sindaco, Comitato Firenzuola No Discarica il Pago;

- con nota AOOGR/322277/P.140.020 del 05/08/2016 a firma dei responsabili dei Settori regionali VIA VAS Opere Pubbliche di Interesse strategico Regionale e Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti ed energetiche, di seguito settori procedenti, è stato comunicato al Proponente/gestore e ai Soggetti interessati l'avvio del procedimento;

- con nota prot. AOOGR/335055/P.140.020 del 19/08/2016 a firma dei Responsabili dei settori procedenti, ai sensi dell'articolo 29-quater comma 5 del Dlgs.152/06, della DGRT160/2015 e degli artt.14 e seguenti della L.241/1990 e della L.R. 40/2009, è stata indetta la Conferenza di Servizi e convocata la prima Riunione per il giorno 21/09/2016 ai fini dello svolgimento degli adempimenti istruttori previsti sia dalla normativa in materia di VIA che dalla normativa in materia di AIA; richiedendo i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori, rispettivamente alle Amministrazioni Interessate nonché agli Uffici, alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

- la Conferenza di servizi in parola si è articolata in sei sedute, tutte regolarmente procedute da formale convocazione dei settori procedenti, documentate in relativi verbali agli atti del procedimento, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

- sulla base degli elementi istruttori acquisiti, e sulla base di quanto emerso nella prima seduta di Conferenza del 21/09/2016, con nota del 5/10/2016 Prot. AOOGR/397954/P.140.020, a firma dei responsabili dei settori procedenti, è stata formulata la richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, assegnando al proponente il termine di 45 gg. per il deposito della documentazione richiesta e segnalando, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 152/2006, la necessità di contestuale avviso al pubblico del deposito delle integrazioni stesse secondo le modalità dell'art. 24 del citato decreto legislativo;

- in data 4/11/2016, con nota assunta al Prot.AOOGR/447262/P.140, il proponente, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto la proroga di 45 giorni del termine fissato per il deposito delle integrazioni; proroga concessa con nota Settore VIA del 18/11/2016 Prot. AOOGR/468461/P.140.020;

- in data 28/12/2016 il Proponente ha inviato la documentazione integrativa, assunta al protocollo regionale con nota Prot. AOOGR/3684/P.140.020 del 04/01/2017, e ha provveduto a pubblicare avviso sul quotidiano "La Nazione – edizione Firenze" dell'avvenuto deposito delle integrazioni richieste;

- i lavori istruttori sulla documentazione iniziale e la documentazione integrativa si sono svolti in conferenza di Servizi. Con lettera prot. AOOGR/66417/P.140.010 del 09/02/2017 a firma dei Responsabili dei Settori procedenti è stata convocata per il 9/03/2017 la seconda Riunione della Conferenza di Servizi;

- in data 6/03/2017 con nota prot AOOGR/119589/P.140.020 i settori procedenti, hanno sollecitato il Comune di Firenzuola e la Soprintendenza territorialmente competente a svolgere le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; hanno altresì ricordato al Comune di Firenzuola la necessità, entro il termine dei lavori della Conferenza, di produrre il parere relativo al permesso a costruire;

- la seconda riunione di Conferenza del 9/03/2017 ha rilevato la necessità di chiarire e risolvere alcuni aspetti fra cui:

“- il Proponente deve acquisire la disponibilità delle aree occupate dal relitto stradale della vecchia SP 117, ad oggi facente parte del demanio provinciale;

- necessità di acquisire il parere del comune per gli atti autorizzativi di competenza;

- necessità di risolvere le criticità evidenziate nei pareri e contributi istruttori acquisiti ai fini della presente riunione della Conferenza di Servizi;”

e conseguentemente ha deciso di sospendere e aggiornare i propri lavori a nuova seduta da convocarsi a cura dei Settori procedenti;

- con nota del 19/04/2017 (ns prot. n. AOOGR/222953/P.140.020 del 03/05/2017) il proponente ha comunicato ai settori regionali procedenti l'intenzione di consegnare i chiarimenti di cui al verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 09/03/2017. In data 8/05/2017 i settori procedenti, prendendo atto della nota sopra richiamata, hanno disposto il prolungamento del procedimento di valutazione in oggetto di ulteriori sessanta giorni, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 152/06, al fine di dare agli Uffici un giusto termine per la valutazione della nuova documentazione assunta al protocollo regionale in data 18/05/2017 e trasmessa a tutti i soggetti interessati con nota del 23/05/2017 ns prot AOOGR/265901/P140.020;

- in data 21/06/2017 (prot. AOOGR/317232/P140.020), è stata convocata per il 28/06/2017, la terza Riunione della Conferenza di Servizi;

- in data 23/06/2017 i Settori regionali procedenti (nota AOOGR/320310/P.140.020) hanno richiesto al Comune di Firenzuola e alla Unione Montana dei Comuni del Mugello un approfondimento istruttorio in materia di vincolo paesaggistico ai fini di determinare la sussistenza di un vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 let. g) *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”* del d.lgs. 42/2004 lungo il relitto stradale *“ex sp 117”* presente nell'area di ampliamento;

- la conferenza di Servizi nella terza riunione del 28/06/2017 ha ritenuto che *“ai fini della conclusione del procedimento è necessario che siano chiariti e risolti i seguenti aspetti:*

- disponibilità dell'area;

- stabilità dei versanti;

- presenza del vincolo paesaggistico ai sensi della lettera g) dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 nell'area di ampliamento ed eventuale acquisizione dei necessari pareri;

- necessità di acquisire il parere del comune di Firenzuola in ordine agli aspetti edilizi, urbanistici e eventuale autorizzazione paesaggistica;

- aspetti tecnici a fini AIA evidenziati da ARPAT e dal Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti;”

e, preso atto della volontà del Proponente di presentare documentazione integrativa finalizzata al superamento delle criticità sopra elencate, ha deciso di sospendere ed aggiornare i propri lavori ad una successiva seduta fissata per il 28/07/2017.

Inoltre, come risulta da verbale agli atti, nel corso dei lavori della medesima riunione, il Genio Civile Valdarno Superiore sede di FIRENZE, in relazione agli aspetti di competenza di cui al R.D. n. 523/1904, ha segnalato interferenze con il reticolo idraulico per le quali corre obbligo per la società proponente HERAmbiente S.p.A. di specifica richiesta di concessione demaniale prima dell'inizio dei lavori;

- in data 20/07/2017 (prot AOOGR/7365019/P050) è pervenuta documentazione integrativa di cui sopra; nella medesima data, con nota prot AOOGR/364255/P.140.020, è stata convocata, per il 28/07/2017, la quarta Riunione della Conferenza di Servizi,

- la conferenza di Servizi nella quarta riunione del 28/07/2017, sulla base di quanto emerso nel corso della seduta, nonché dai pareri e contributi istruttori rimessi dai Soggetti convocati, ha ritenuto che, non essendosi conclusa la procedura di sdemanializzazione dell'area di pertinenza demaniale, riconducibile a un tratto abbandonato della S.P. 117 San Zenobi che interferisce con le opere di progetto: *“non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento coordinato di VIA e AIA regionale in accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo al rilascio dell'AIA, la mancata completa disponibilità dell'area oggetto di intervento come meglio dettagliato nell'ambito del presente verbale”*, dando mandato ai Settori regionali precedenti di comunicare al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90;

- in data 01/08/2017, con nota AOOGR/380707/P.140.020, i Settori regionali precedenti hanno comunicato al Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

- in data 08/08/2017, con nota assunta al protocollo regionale AOOGR/402699/P050 il 22/08/2017, il proponente ha presentato osservazioni scritte ai settori scriventi e a tutti i soggetti partecipanti la Conferenza e, successivamente, in data 25/10/2017, ha trasmesso per conoscenza ai Settori precedenti (prot. AOOGR/509625/P070) la nota, inviata alla Città Metropolitana di Firenze, di sollecito della procedura di sdemanializzazione dell'area, ai fini di avviare le procedure di acquisizione della proprietà per il superamento dei motivi ostativi oggetto del preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90;

- in data 21/11/2017, con nota AOOGR/557613/P.140.020, è stata convocata la quinta riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2017, rinviata poi al 9/02/2018 (nota prot AOOGR/608466/P 140020 del 18/12/2017), a seguito del ricevimento della nota (prot AOOGR/606523/P70 del 18/12/2017) con cui la Città metropolitana di Firenze ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria del relitto stradale a Herambiente S.p.A., avvenuta con AD n. 2686 del 14/12/2017 avente oggetto: *“Trattativa privata per l'alienazione di un terreno di proprietà della città metropolitana di Firenze sito nel comune di Firenzuola. Approvazione del verbale della seduta del 13/12/2017 e aggiudicazione provvisoria”*, a seguito di avviso di vendita a trattativa privata e successiva gara pubblica;

- in data 29/01/2018 è pervenuta nota della Città metropolitana, AOOGR/46408/P140020, di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'area alla società Herambiente S.p.A, avvenuta con AD n. 123 del 22 gennaio 2018, a seguito della conclusione positiva dei controlli relativi ai requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- in data 09/02/2018 si è svolta la quinta riunione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale la Conferenza, sulla base di quanto comunicato dal Proponente riguardo ai tempi per il perfezionamento degli atti di acquisizione delle aree di cui sopra, ha deciso di sospendere e aggiornare i lavori a nuova seduta, fissata in data 14/03/2018;

- in data 13/03/2018, con nota assunta al prot AOOGR/140125/P504020, il proponente ha inviato la Certificazione notarile dell'avvenuto rogito per la compravendita del terreno in argomento, in data 07/03/2018, tra Città Metropolitana di Firenze e Herambiente spa;

- pertanto, con successiva nota, prot AOOGR/128526/P.140.020 del 06/03/2018 a firma dei Responsabili dei Settori precedenti della Regione Toscana, è stata convocata per il 14/03/2018 la sesta Riunione della Conferenza di Servizi, ai fini dell'esame e conseguenti valutazioni tecniche di competenza, in merito all'intervento in oggetto.

Visti i verbali delle singole sedute di Conferenza di Servizi, tenutesi in data: 21/09/2016, 09/03/2017, 28/06/2017, 28/07/2017 e 09/02/2018 e, in particolare, il verbale della sesta riunione di Conferenza di Servizi del 14/03/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.A), dal quale emerge che la Conferenza ha preso in esame gli elaborati progettuali ed ambientali complessivamente presentati dal proponente, le osservazioni presentate dal pubblico e le relative controdeduzioni del proponente nonché i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;

Dato atto che tutta la documentazione presentata dal proponente nel corso del procedimento, fatte salve le

esigenze di riservatezza, è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana e che sono pervenute da parte del pubblico le osservazioni sopra richiamate;

Considerato che dal succitato verbale emerge che:

- con riferimento agli aspetti inerenti la compatibilità ambientale del progetto, richiamate le valutazioni già espresse nel corso dei lavori della Conferenza, per le considerazioni svolte, gli studi e le elaborazioni effettuati dal proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio e le indicazioni prescrittive emerse nel corso dell'istruttoria, è assicurata la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni nello stesso verbale elencate ;
- con riferimento alla valutazione di incidenza sul Sito della Rete Natura 2000 ZSC Conca di Firenzuola IT5140003, in esito a detta valutazione, le incidenze rilevabili sono da considerarsi non significative subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo di cui al punto A) del verbale della conferenza;
- con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, sulla base delle risultanze emerse: dall'istruttoria tecnica AIA e con riferimento ai contenuti del Piano di Monitoraggio e controllo validato da ARPAT, può ritenersi che l'intervento in esame, nella sua configurazione definitiva, è conforme ai requisiti della parte II, titolo III-bis del d.lgs. 152/06 e smi, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento e in particolare, le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività, risultano conformi con le migliori tecniche disponibili per l'installazione in esame;

Preso atto della posizione contraria espressa dal Comune di Firenzuola nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, con riferimento al mancato rilascio del parere urbanistico-edilizio e al mancato presupposto della volontà del Consiglio Comunale di procedere all'accoglimento della proposta di variante urbanistica del proponente, che di per sé hanno costituito tematiche all'esame della seduta della conferenza di servizi del 14/03/2018 e, come tali, oggetto di approfondimento e superamento da parte di quest'ultima;

Considerato che dal succitato verbale emerge che:

- nell'ambito dei pareri, contributi istruttori, atti di assenso comunque denominati espressi nel corso dei lavori della conferenza di servizi dagli enti, amministrazioni e uffici regionali partecipanti non risultano espressi altri atti di dissenso;
- gli impianti di smaltimento rifiuti ai sensi del combinato disposto dell'art. 177, comma 2 e dell'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06 sono attività di pubblico interesse;
- l'opera oggetto del presente procedimento riguarda l'ampliamento di una discarica previsto dai vigenti piani per la gestione dei rifiuti, sia regionale che interprovinciale e di ambito, ed è funzionale anche al soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti di derivazione urbana prodotti sul territorio regionale;

Dato atto altresì che il gestore dovrà attenersi:

- alla delibera di Giunta regionale n. 19 del 15/01/2018 recante: *“Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale”*; pertanto dovrà garantire la priorità dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento (frazione organica stabilizzata, scarti e sovralli, ecc.) di provenienza regionale fatti salvi eventuali accordi interambito esistenti e, subordinatamente, la priorità di smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli provenienti da fuori regione.
- alla delibera di Giunta regionale n. 275 del 20/03/2018 che, con riferimento alla suddetta DGRT 19/2018, detta: *“ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento”*, stabilendo il divieto di smaltimento negli impianti di discarica regionali, fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell'articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:
 - frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata con codice CER 19.12.12;
 - scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;

Dato atto che, per gli effetti dell'approvazione del progetto, il provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto dal comma 11 dell'articolo 29-quater, dal comma 2 e dal comma 6 dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi:

- sostituisce l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e le opere ad esso connesse, in conformità al progetto definitivo approvato e costituito dagli elaborati conservati presso i competenti uffici della Regione e del Comune di Firenzuola;
- sostituisce ad ogni effetto i richiesti visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, in particolare:
 - l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, subordinatamente alle prescrizioni espresse in sede di CdS dall'Unione montana dei comuni del Mugello e con l'ulteriore prescrizione che l'autorizzazione esaurisce la sua validità al termine della realizzazione delle opere in progetto e comunque non oltre 5 anni dal rilascio del titolo, salvo eventuale proroga a seguito di istanza motivata alla suddetta Unione Montana;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 101 del D.Lgs 152/2006, alle medesime condizioni precedentemente autorizzate;
- costituisce variante al Piano strutturale del Comune di Firenzuola, come definita negli elaborati progettuali e nello specifico: variante alla disciplina della Tav. 1A Statuto dei luoghi- Infrastrutture e attrezzature di interesse sovracomunale;

Richiamate prescrizioni e limiti di emissione, frequenza e modalità di effettuazione degli autocontrolli nonché modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come stabilito nel DOCUMENTO TECNICO AIA (All. B parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui contenuti non differiscono nella sostanza, ma solo nella veste grafica, dagli allegati 2A e 2B del verbale della seduta del 14/03/2018 e che saranno da questo sostituiti) il quale risulta infine composto da:

- Allegato Tecnico AIA e relative appendici: quadro riassuntivo delle emissioni, elenco codici CER rifiuti non pericolosi autorizzati e Planimetria configurazione finale discarica autorizzata;
- Piano di Monitoraggio e Controllo (validato da ARPAT);

Considerato che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del suddetto DOCUMENTO TECNICO AIA (Allegato B) ;

Ritenuto di condividere i contenuti, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale della Conferenza di Servizi del 14/03/2018 nonché tutte misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli art. 29 sexies, art. 6 comma 16 e art. 29-septies del D.lgs 152/2006, contenute nel richiamato DOCUMENTO TECNICO AIA, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato A e Allegato B);

considerato che l'ampliamento in questione riguarda sia i rifiuti urbani trattati conferiti da ATO Toscana Centro, sia rifiuti speciali per complessivi 221.000 ton circa, e viene concesso per una vita utile di due anni dall'avvio dei conferimenti;

considerato che tale discarica risulta funzionale allo smaltimento dei rifiuti urbani trattati provenienti da ATO Toscana Centro, anche in considerazione della carenza di impianti in tale ambito;

considerato tuttavia l'indirizzo espresso dalla Giunta regionale di stimolare i tre ATO rifiuti al raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo di Piano del 70% di raccolta differenziata (ATO Toscana Centro supera di poco il 55%), associato all'esigenza di ridurre i conferimenti in discarica, distanti dall'obiettivo del 10% fissato dallo stesso PRB;

ritenuto pertanto di creare un collegamento, in termini di azione efficace di ATO Toscana Centro, tra l'ampliamento della discarica de Il Pago e la riduzione dei rifiuti urbani da conferire in discarica attraverso l'incremento della raccolta differenziata;

Ritenuto a tal proposito, senza che ciò possa modificare termini e quantità della presente autorizzazione né incidere negativamente sulla ricerca dell'autosufficienza nello smaltimento in ATO Toscana Centro, di rinviare ad una successiva valutazione da parte della competente struttura regionale, la possibile adozione di provvedimenti volti a penalizzare ATO Toscana Centro qualora, fino a quando non sarà stato raggiunto l'obiettivo del 70% di RD, l'incremento di RD registrato nel predetto ambito, con riferimento all'ultimo anno conosciuto (secondo i dati elaborati da ARRR spa), sia risultato inferiore al totale dei conferimenti di rifiuti urbani trattati presso la discarica de Il Pago;

considerato che l'ampliamento in questione riguarda sia i rifiuti urbani trattati conferiti da ATO Toscana Centro, sia rifiuti speciali per complessivi 221.000 ton circa, e viene concesso per una vita utile di due anni dall'avvio dei conferimenti;

considerato che tale discarica risulta funzionale allo smaltimento dei rifiuti urbani trattati provenienti da ATO Toscana Centro, anche in considerazione della carenza di impianti in tale ambito;

considerato tuttavia l'indirizzo espresso dalla Giunta regionale di stimolare i tre ATO rifiuti al raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo di Piano del 70% di raccolta differenziata (ATO Toscana Centro supera di poco il 55%), associato all'esigenza di ridurre i conferimenti in discarica, distanti dall'obiettivo del 10% fissato dallo stesso PRB;

ritenuto pertanto di creare un collegamento, in termini di azione efficace di ATO Toscana Centro, tra l'ampliamento della discarica de Il Pago e la riduzione dei rifiuti urbani da conferire in discarica attraverso l'incremento della raccolta differenziata;

ritenuto a tal proposito, senza che ciò possa modificare termini e quantità della presente autorizzazione né incidere negativamente sulla ricerca dell'autosufficienza nello smaltimento in ATO Toscana Centro, di rinviare, fino a quando non sarà stato raggiunto l'obiettivo del 70% di RD e qualora l'incremento di RD registrato nell'ambito dell'ATO Toscana Centro, con riferimento all'ultimo anno conosciuto (secondo i dati elaborati da ARRR spa), sia risultato inferiore al totale dei conferimenti di rifiuti urbani trattati presso la discarica de Il Pago, alla possibile adozione da parte della competente struttura regionale di specifici provvedimenti nei confronti di ATO Toscana Centro;

A voti unanimi

DELIBERA

A) di esprimere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al Progetto di *“Realizzazione 5° lotto della Discarica per rifiuti non pericolosi “Il Pago”, ubicata presso il Comune di Firenzuola, SP n.117 San Zanobi (FI),”* Proponente/gestore HERAmbiente S.p.A., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Verbale della sesta seduta di Conferenza del 14/03/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

B) di individuare, secondo quanto previsto dalle D.G.R. 283/2015 come modificata con DGR 1175/2015, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla precedente lettera A), fatto salvo quanto indicato nelle singole prescrizioni e con il supporto dei Soggetti ivi indicati. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

C) di dare atto, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e art 73 quater della LR 10/10, e in applicazione della DGRT 1346 del 29/12/2015 che il presente procedimento coordinato di VIA e AIA ha ricompreso anche la valutazione di incidenza sul Sito della Rete Natura 2000 ZSC Conca di Firenzuola IT5140003;

D) di dare atto che, in esito alla valutazione di incidenza di cui al precedente punto C, le incidenze rilevabili

sono da considerarsi non significative subordinatamente al rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo di cui al precedente punto A);

E) di stabilire in anni cinque a far data dalla pubblicazione sul BURT la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

F) di approvare il Piano di utilizzo delle terre presentato ai sensi del D.M.161/2012, con l'accortezza di evitare (con caratterizzazione preventiva o con telo a separare) che terre con valori eccedenti la colonna A vengano collocati a contatto diretto con il suolo dell'area adiacente;

G) di adottare la determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi e pertanto di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, per le motivazioni espresse in premessa e nel verbale (Allegato A), l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies del D.Lgs. 152/06, parte II, titolo III-bis, alla Soc. Herambiente Spa, in qualità di gestore dell'installazione IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Firenzuola, loc. Il Pago e contestualmente approvare il progetto di realizzazione del 5° lotto, chiusura e post-gestione dei lotti esauriti, subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di realizzazione e esercizio dell'installazione, di cui al DOCUMENTO TECNICO AIA (Allegato B)

H) di dare atto che, per gli effetti dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto G) il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dal comma 11 dell'articolo 29-quater, dal comma 2 e dal comma 6 dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi, sostituisce ad ogni effetto:

- l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e le opere ad esso connesse in conformità al progetto definitivo approvato e costituito dagli elaborati conservati presso i competenti uffici della Regione e del Comune di Firenzuola;
- l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, subordinatamente alle prescrizioni espresse in sede di cds dall'Unione montana dei comuni del Mugello e con l'ulteriore prescrizione che l'autorizzazione esaurisce la sua validità al termine della realizzazione delle opere in progetto e comunque non oltre 5 anni dal rilascio del titolo, salvo eventuale proroga a seguito di istanza motivata alla suddetta Unione Montana;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- l'autorizzazione allo scarico di cui all'art. 101 del D.Lgs 152/2006, alle medesime condizioni precedentemente autorizzate;

I) di dare atto altresì che, per gli effetti dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto G) il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dal comma 11 dell'articolo 29-quater, dal comma 2 e dal comma 6 dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e smi, costituisce ad ogni effetto dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, Variante al Piano strutturale del Comune di Firenzuola, come definita negli elaborati progettuali e nello specifico: variante alla disciplina della Tav. 1A Statuto dei luoghi-Infrastrutture e attrezzature di interesse sovracomunale, destinando l'area oggetto del progetto di ampliamento del 5 lotto a *"Servizi ed attrezzature di livello provinciale e regionale"*;

L) di dare atto che i contenuti degli allegati 2A e 2B del verbale della seduta del 14/03/2018, differiscono solo nella veste grafica dal DOCUMENTO TECNICO AIA (All. B parte integrante e sostanziale del presente atto) in quanto sono stati da quest'ultimo sostituiti a soli fini di snellimento e razionalizzazione dell'atto amministrativo;

M) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che in merito all'ammissibilità dei rifiuti in discarica:

- i.il gestore dovrà garantire la priorità dello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento (frazione organica stabilizzata, scarti e sovvalli, ecc.) di provenienza regionale, fatti salvi eventuali accordi interambito esistenti, e subordinatamente, la priorità di smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli provenienti da fuori regione;
- ii.fatti salvi eventuali accordi interregionali ai sensi dell'articolo 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006, è vietato il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti fuori dal territorio regionale di seguito elencati:

- frazione secca di sopravaglio prodotta dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificata

con codice CER 19.12.12;

•scarti e sovralli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuata sui rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01) in impianti autorizzati per operazioni di recupero o smaltimento e codificati con codice CER 19.12.12;

N) di precisare che il presente provvedimento autorizza la realizzazione, la gestione operativa, la chiusura e la gestione post operativa del nuovo corpo di discarica in ampliamento, nonché le procedure di chiusura e post gestione del corpo di discarica esaurito;

O) di rinviare, fino a quando non sarà stato raggiunto l'obiettivo del 70% di RD e qualora l'incremento di RD registrato nell'ambito dell'ATO Toscana Centro, con riferimento all'ultimo anno conosciuto (secondo i dati elaborati da ARRR spa), sia risultato inferiore al totale dei conferimenti di rifiuti urbani trattati presso la discarica de Il Pago, alla possibile adozione da parte della competente struttura regionale di specifici provvedimenti nei confronti di ATO Toscana Centro;

P) di precisare che le condizioni e le misure supplementari dell'AIA sono rinnovate, riesaminate, modificate, controllate e sanzionate, con le modalità di cui agli artt. 29-octies, 29-nonies, 29- decies, 29- quattordices del D.lgs 152/2006, con provvedimento del dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'AIA;

Q) di precisare che il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-octies comma 3, lettera b), è di dodici anni dal rilascio del presente atto, in quanto l'azienda risulta in possesso di certificazione ambientale ISO;

R) di stabilire che, prima dell'avvio delle attività di smaltimento, il gestore dovrà adeguare le garanzie finanziarie prestate per la gestione operativa e post-operativa al nuovo progetto approvato; la validità della garanzia finanziaria per la gestione operativa deve essere allineata alla validità dell'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPGR 13/R del 29/03/2017, la garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo pari a 10 anni. In tale caso la validità dell'AIA, per la rimanente durata, è subordinata alla presentazione alla struttura regionale competente di nuova garanzia, un anno prima della scadenza; la garanzia finanziaria per la gestione post-operativa deve essere riferita all'intero periodo di post-gestione e può essere prestata secondo piani almeno quinquennali, da rinnovare almeno entro 6 mesi dalla scadenza;

S) di precisare che la presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste per la chiusura e la post-gestione nel DOCUMENTO TECNICO AIA, allegato B alla presente Autorizzazione;

T) di precisare che, ai sensi dell'art. 29 decies comma 3 del D. lgs 152/2006, l'ARPAT effettuerà i controlli ambientali relativi a tutte le matrici coinvolte nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo; tali controlli sono effettuati sulla base degli oneri preventivamente versati dal gestore, entro il 30 gennaio del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'ARPAT secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia;

U) di precisare che la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;

V) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla Società Herambiente spa;

Z) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali e agli altri Soggetti interessati;

AA) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

I Dirigenti Responsabili

CARLA CHIODINI

ANDREA RAFANELLI

Il Direttore
EDO BERNINI